



Lo Sportello del Contribuente®

DEDUZIONE D'IMPOSTA (artt. 11 e 12, commi 1 e 2, DPR 917/86)

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.P.R. 29/9/73 n.600 e successive modificazioni

Il/La sottoscritto/a nato/a il a
 Residente in Prov
 Via n..... Codice fiscale
 Stato civile (*): celibe/nubile coniugato/a divorziato/a
 separato/a legalmente ed effettivamente vedovo/a
 in qualità di dipendente/collaboratore di codesta Società

DICHIARA (*)

sotto la propria responsabilità che, a decorrere dal, ha diritto alle seguenti deduzioni dal reddito per carichi di famiglia, secondo quanto previsto dall'art. 12 del DPR 917/86

- Coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato
 Figli a carico
 n. ... altre persone a carico

Cognome e Nome (Coniuge - Figli - Altre Persone)	Luogo e data di nascita	Condizione (indicare se figlio o altro)	Port.Handicap (indicare SI/NO)	Percentuale a carico (indicare 100%, 50%, altra percentuale)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA – FAMILY AREA

Personе fiscalmente a carico	Ammontare annuo
Coniuge a carico	3.200,00
Figli naturali, adottivi, affidati o affiliati a carico:	
a) deduzione base:	
- per ciascun figlio	2.900,00
b) deduzione maggiorata(assorbe quella del punto a):	
- per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	3.450,00
- per il primo figlio se l'altro genitore manca	3.200,00
- per ogni figlio portatore di handicap	3.700,00
Per ogni altra persona a carico, articolo 433 del Codice civile	2.900,00

Dichiara, altresì, che il proprio reddito complessivo per l'anno 2005 sarà, presumibilmente, il seguente:

- euro da aggiungere al reddito di lavoro dipendente Considerare il reddito di lavoro dipendente

(*) Barrare le caselle che interessano.

Altre comunicazioni

SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata

Dichiarazione ai fini dell'applicazione non automatica della deduzione di cui art. 11 del Tuir (no-tax area):

- non applicare applicare solo la deduzione di € 4.500 per la durata del rapporto.
 Data In fede

AVVISO AI GIORNALISTI – La pubblicazione del presente testo, redatto da Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, è permessa solo se ne viene citata la fonte e l'autore.



CONTRIBUENTI.IT



ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI

Lo Sportello del Contribuente®

ISTRUZIONI

1) CONIUGE A CARICO

La deduzione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a Euro 2.840,51/annue, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) FIGLI A CARICO

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a Euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età)

L'ammontare delle deduzioni spettanti va ripartita fra coloro che ne hanno diritto.

Il dipendente/collaboratore dovrà dichiararne la misura percentuale (100% se ne usufruisce da solo; altra diversa misura se la deduzione è ripartita con altri soggetti).

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la deduzione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applica la deduzione ordinariamente prevista per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta deduzione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- quando l'altro genitore è deceduto;
- quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) ALTRE PERSONE A CARICO

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a Euro 2.840,51 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati dall'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dall'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

L'ammontare delle deduzioni spettante va ripartita tra coloro che hanno diritto.

Il dipendente/collaboratore dovrà dichiararne la misura percentuale (100% se ne usufruisce da solo; altra diversa misura se la deduzione è ripartita con altri soggetti).

4) VALIDITÀ

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

5) REDDITO COMPLESSIVO

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo.

Sottraendo dal reddito complessivo le deduzioni si ottiene il reddito imponibile.

6) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Il D.L. 269/2003, all'articolo 21 (come modificato dalla legge di conversione 326/2003) ha stabilito (vedi A.E. circolare n.22, 8.6.2004) che ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d'imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano nel Paese di origine.

(*) Ai fine del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanza diplomatiche e consolari. Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica